

Edizione di venerdì 21 dicembre 2018

IVA

La gestione delle dichiarazioni di intento ricevute

di Clara Pollet, Simone Dimitri

REDDITO IMPRESA E IRAP

Corretta imputazione temporale di un componente negativo

di Federica Furlani

PENALE TRIBUTARIO

La conoscenza del dissesto non scrimina l'omessa Iva del liquidatore

di Angelo Ginex

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le spese di rappresentanza e il requisito dell'inerenza

di Luca Mambrin

IVA

L'opzione per l'Iva spetta al sovraindebitato

di EVOLUTION

RASSEGNA RIVISTE

Processo di consulenza e diagnosi: la sintesi dei dati raccolti

di Matteo Belluzzi

IVA

La gestione delle dichiarazioni di intento ricevute

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Nel mese di dicembre iniziano ad arrivare le dichiarazioni di intento dei clienti che, in qualità di esportatori abituali, si avvalgono della facoltà di acquistare in **non imponibilità Iva** nei limiti del *plafond* disponibile.

Il fornitore dell'esportatore abituale ha l'onere di **verificare la dichiarazione d'intento ricevuta** dal proprio cliente **prima dell'effettuazione dell'operazione**, ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#). Tale momento coincide con la consegna o spedizione nelle **vendite di beni mobili** (il pagamento del corrispettivo o l'emissione della fattura possono anticipare l'effettuazione se sono precedenti alla consegna o spedizione). Nelle **prestazioni di servizi**, invece, il momento di effettuazione corrisponde al pagamento (anche in questo caso l'emissione della fattura, se precedente al pagamento, anticipa l'effettuazione).

La **verifica della ricevuta di presentazione** deve essere effettuata inserendo il protocollo **d'invio** nell'apposita funzione “*Verifica ricevuta dichiarazione di intento*” del sito dell'Agenzia delle entrate.

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (Es. 08060120341234567),
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (Es. 000001).

Il fornitore deve **numerare** la dichiarazione di intento ricevuta e riportare gli estremi della stessa in **apposito registro**, non soggetto a vidimazione o bollatura.

La **numerazione** delle dichiarazioni d'intento deve essere **distinta per competenza**, con separata annotazione rispetto a quella dell'anno precedente, come da [risoluzione n. 355803/E/1985](#): le dichiarazioni d'intento **ricevute nel mese di dicembre**, a valere per l'anno 2019, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una **nuova numerazione ad esempio 1/2019, 2/2019 ...** rispetto a quella attribuita nel 2018.

Dal 1° gennaio 2019 la **fattura elettronica** emessa senza Iva deve riportare:

- la dicitura obbligatoria di **operazione non imponibile**;

- la **natura dell'operazione N3**;
- il **riferimento normativo** dell'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#);
- gli **estremi della dichiarazione** di intento ricevuta e la numerazione attribuita dal fornitore;
- l'indicazione “**Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17.06.2014 (articolo 6)**” e l'importo.

Si ricorda che qualora l'importo fatturato sia superiore a 77,47 euro, l'operazione sarà assoggettata all'**imposta di bollo da 2 euro**. Con l'introduzione della fatturazione elettronica occorre indicare in uno specifico campo del file strutturato in formato xml, tra i dati generali del documento, denominato **“DatiBollo”**, gli elementi da valorizzare ai fini dell'assolvimento dell'imposta:

- “**BolloVirtual**” che indica l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del **decreto MEF 17.06.2014** e
- “**ImportoBollo**” che indica l'ammontare dell'imposta, il cui **pagamento** avviene in un'unica soluzione **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** utilizzando la delega di versamento F24 con **codice tributo 2501**, istituito con la [risoluzione AdE 106/E/2014](#).

Il fornitore deve inoltre indicare le fatture emesse nella **dichiarazione annuale Iva – rigo VE31 “Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento”** – e nel **quadro VI il numero delle dichiarazioni di intento ricevute**, oltre alla partita Iva del cessionario/committente.

Il **plafond** può essere utilizzato dall'**esportatore abituale** per singole operazioni oppure per più operazioni “*fino a concorrenza di euro*”. La dichiarazione d'intento presentata dall'esportatore abituale **può essere sospesa** per un determinato periodo di tempo, previa comunicazione esplicita al fornitore (consigliabile a mezzo pec): a tal proposito, con la **consulenza giuridica 954-6/2018** l'Agenzia ha confermato la possibilità per l'esportatore di non avvalersi del **plafond con riferimento ad alcune operazioni**, legittimando l'emissione di una **fattura con addebito dell'Iva** da parte del cedente/prestatore.

Il fornitore incorre in **sanzioni amministrative** nel caso in cui non seguа le procedure richieste.

L'**omessa numerazione e annotazione** è sanzionabile da 516 a 2.582 euro ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, D.L. 746/1983](#).

La **mancata indicazione degli estremi della dichiarazione nella fattura** non è sanzionabile in modo specifico, tuttavia si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le irregolarità formali, da 250 a 2.000 euro ([articolo 8 D.Lgs. 471/1997](#)).

Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni **prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e verificato**

telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate ([articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#)).

Nel caso di emissione di fattura con dichiarazione di intento **oltre il limite del plafond disponibile** si applica la sanzione **dal 100 al 200%** dell'Iva per emissione di fattura non imponibile in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a sanzione e interessi per eventuale **ritardato versamento dell'Iva** ([articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#)).

Con l'istituto del **ravvedimento operoso** è possibile regolarizzare la posizione pagando le sanzioni ridotte a seconda del momento in cui avviene il pagamento.

Seminario di specializzazione
**IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ,
INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Corretta imputazione temporale di un componente negativo

di Federica Furlani

Con la risposta all'**interpello n. 108 del 12 dicembre**, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sulla **corretta imputazione temporale** di un indennizzo derivante da risoluzione contrattuale, al fine di individuare l'esercizio in cui operare correttamente la deduzione.

Poiché la società istante redige il bilancio di esercizio in forma abbreviata, ai sensi dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#), dal 2016 trova applicazione il **principio di derivazione rafforzata**, di cui all'[articolo 83, comma 1, Tuir](#), così come modificato dall'[articolo 13-bis D.L. 244/2016](#), che stabilisce che “*per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*”.

Inoltre, in base al **comma 1-bis** dello stesso [articolo 83 Tuir](#), ai soggetti di cui sopra, “*si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*”.

In sostanza, come chiarito dalla [risoluzione AdE 77/E/2017](#), **le regole di determinazione del reddito sono coerenti con le modalità di rappresentazione contabile**, nel presupposto che quest'ultima rispetti la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento.

Il quesito oggetto di esame nel presente intervento riguarda la corretta imputazione temporale da riservare ad un **componente negativo di reddito** derivante da una **transazione** conclusa nel 2018, ma conseguente alla **risoluzione** di diritto pattuita nell'originario **contratto di leasing**, ovvero la confisca dell'immobile in corso di costruzione oggetto del contratto di leasing.

Tale **confisca**, derivante da una vicenda giudiziaria scaturita da un **sequestro preventivo** del 2010 da parte del Tribunale nell'ambito di un'indagine relativa al **reato di lottizzazione abusiva**, era stata definitivamente confermata, concludendo la vicenda, con sentenza della Corte di Cassazione, del 2017.

Il **contratto di leasing** rimaneva pertanto, a seguito della **confisca**, non eseguito, e le parti, nel cercare un punto di incontro tra le rispettive pretese contrattuali, concludevano una **transazione** nel 2018.

Nell'individuare il corretto esercizio di imputazione temporale del componente negativo scaturito da tale transazione, l'Agenzia ricorre a quanto stabilito dall'**OIC 19**, che, al paragrafo 38, detta i **requisiti per l'iscrizione iniziale dei debiti**. In particolare, i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e di servizi sono iscrivibili in bilancio quando **sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte**, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Poiché il contratto stabiliva la **risoluzione di diritto** alla data in cui si fosse verificata la confisca, correlandone l'efficacia al momento in cui il relativo provvedimento fosse divenuto inoppugnabile, con la **sentenza della Corte di Cassazione**, che ha confermato l'**ordine di confisca** dell'immobile decretandone la definitività, emessa nel **2017**, deve ritenersi che si siano verificati i presupposti della risoluzione con conseguente nascita di un'obbligazione della società al pagamento dell'indennizzo, a prescindere dall'esistenza di una richiesta espressa dello stesso.

Pertanto, poiché l'imputazione temporale, secondo corretti principi contabili, del componente negativo rappresentato dall'indennizzo conseguente alla risoluzione del contratto deve avvenire nel bilancio dell'esercizio **2017**, ai fini fiscali, in virtù del **principio di derivazione rafforzata** che informa il bilancio *ITA GAAP*, lo stesso componente è **deducibile nel medesimo periodo di imposta**.

Seminario di specializzazione
**LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

La conoscenza del dissesto non scrimina l'omessa Iva del liquidatore

di Angelo Ginex

Ai fini della configurabilità del reato di **omesso versamento dell'Iva**, non rileva come causa di forza maggiore, idonea a scriminare la condotta del liquidatore, la presenza di uno **stato di dissesto** imputabile alla precedente gestione, quando risulta che al momento dell'accettazione dell'incarico il reo fosse **consapevole della crisi di liquidità** e potesse fronteggiarla mediante **idonee iniziative**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione con sentenza n. 52851 del 23.11.2018**.

La vicenda muove dalla condanna del liquidatore di una società per omesso versamento dell'Iva ex [articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), confermata poi in appello dai giudici di seconde cure.

Avverso detto provvedimento di condanna il reo proponeva, dunque, **ricorso in Cassazione**, ex [articolo 606, comma 1, lett. b\) ed e\) c.p.p.](#), per **erronea applicazione** dell'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) e per **illogicità della motivazione**, sull'assunto che quanto statuito dai giudici del gravame **contrasterebbe con i principi generali in tema di colpevolezza ed elemento soggettivo**, uniformanti l'ordinamento penale.

In particolare, stando alle doglianze del ricorrente, il giudice d'appello avrebbe ravvisato una **rimproverabilità** del fatto assolutamente **irrintracciabile nel caso concreto** e **contrastante con la finalità della fase liquidatoria**, ossia quella di reperire liquidità atta a sanare i debiti sociali, tra i quali figurano anche quelli tributari.

Infatti, pur avendo curato la redazione dei bilanci dell'ultimo triennio in qualità di commercialista della società e avendo, dunque, acquisito compiuta consapevolezza dello stato patrimoniale della società, il reo non avrebbe potuto evitare la commissione del reato, a causa del **dissesto procurato dalla precedente gestione**.

Pertanto, secondo il ricorrente, il **giudice avrebbe errato nel ritenere la fattispecie di omesso versamento dell'Iva come frutto di una scelta deliberata da parte del liquidatore**, e **non quale effetto di una scelta obbligata**, imposta dalla *mala gestio* dei precedenti amministratori.

I Supremi giudici, tuttavia, **rigettando il ricorso** del reo, hanno nel merito ribadito i **rapporti tra il reato di omesso versamento dell'Iva**, di cui all'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), e **la causa di esclusione della responsabilità della forza maggiore**, ex [articolo 45 c.p.](#)

Più precisamente, da valorizzarsi sarebbe la circostanza dell'**esecuzione dell'incarico di commercialista**, dal quale deriverebbe la conoscenza della reale situazione patrimoniale dell'impresa.

Dunque, accettando la nomina di liquidatore ed assumendosene gli oneri, il reo avrebbe consapevolmente e **deliberatamente distratto le somme destinate al pagamento dei debiti tributari**, anteponendo la risoluzione di problematiche interne inerenti al pagamento dei dipendenti.

È detta ultima circostanza, nella specie, a **non** rivestire i connotati di **scriminante del reato** di cui all'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), in quanto, stando agli ultimi approdi giurisprudenziali, lo **stato di forza maggiore**, disciplinato dall'[articolo 45 c.p.](#), presuppone l'esistenza di un **evento imprevedibile ed imponente** che **non** è dato scorgere nello **stato di dissesto, allorché il liquidatore, consci** dello stesso, sia stato nella **possibilità di compiere delle operazioni** per fronteggiare detta situazione (cfr. **Cass., sent. n. 43599/2015**).

Inoltre, al fine dell'accertamento della fattispecie criminosa sarebbe sufficiente la sola presenza del **dolo generico**, integrato dalla **volontà di porre in essere la condotta omissiva**, essendo completamente irrilevante l'elemento psicologico che ha condotto il reo all'omesso versamento.

Pertanto, nel caso di specie, a **nulla rileva** la comprensibile **necessità di doversi occupare di altre impellenze**, al fine della commissione del reato di omesso versamento dell'Iva.

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno avuto cura di precisare che ai fini dell'accertamento della responsabilità penale del soggetto ha inciso la **durata** della sua **gestione aziendale**, la quale ha ricompreso sia il momento della dichiarazione fiscale, sia quello dell'inadempimento del versamento.

Da ciò si è desunta, dunque, la presenza del **dolo** che ha condotto il soggetto a pretermettere integralmente il versamento dell'imposta e a non prendere in considerazione l'ipotesi di pagarla, pur parzialmente.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: ANALISI GENERALI E PROFILI OPERATIVI PER LE IMPRESE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le spese di rappresentanza e il requisito dell'inerenza

di Luca Mambrin

In merito al **trattamento fiscale** ai fini delle imposte dirette da riservare alle **spese di rappresentanza** l'[articolo 108, comma 2, Tuir](#) stabilisce che tali oneri sono **deducibili** nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai **requisiti di inerenza** stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

L'[articolo 1 D.M. 19.11.2008](#) stabilisce quindi i requisiti necessari affinché una spesa di rappresentanza possa essere **considerata inerente e quindi deducibile dal reddito d'impresa**. In particolare si considerano *"inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore"*.

Gratuità della spesa

La caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza è costituita dalla **mancanza di un corrispettivo** o di una **specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati**.

Il destinatario infatti **non è tenuto ad alcun obbligo** di "dare" o "fare" qualcosa, **non paga alcun corrispettivo** a fronte di un'utilità che riceve dall'impresa che ha sostenuto i costi. La stessa [circolare AdE 34/E/2009](#) conferma le indicazioni già elaborate in documenti di prassi precedenti che, con riferimento ai criteri distintivi delle spese di pubblicità rispetto a quelle di rappresentanza, aveva enunciato il principio di carattere generale in base al quale la caratteristica delle spese di rappresentanza è la **"gratuità" dell'erogazione di un bene o un servizio** nei confronti di clienti o potenziali clienti mentre **le spese di pubblicità** sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un **contratto a prestazioni corrispettive**, la cui causa va ricercata nell'**obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare**, a fronte della percezione di un corrispettivo, il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda.

Finalità promozionali o di pubbliche relazioni

Affinché una spesa sostenuta per erogare gratuitamente beni e servizi possa essere definita di **rappresentanza**, è necessario che sussista, **in alternativa**:

- una **finalità promozionale**;
- una **finalità di pubbliche relazioni**.

La stessa [circolare AdE 34/E/2009](#) ha precisato che le “**finalità promozionali**” richieste dalla norma consistono nella **divulgazione sul mercato dell’attività svolta**, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali mentre nel concetto di finalità di “**pubbliche relazioni**” devono essere ricomprese tutte le **iniziative volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa**, ad accrescerne **l’apprezzamento presso il pubblico**, senza una diretta correlazione con i ricavi.

Possono quindi essere qualificate come spese di rappresentanza non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti, ma anche quelle a favore di **altri soggetti con i quali l’impresa ha un interesse a intrattenere pubbliche relazioni**, come ad esempio i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali.

Ragionevolezza e coerenza

Il rispetto del requisito di inerenza richiesto per le spese di rappresentanza implica che il sostentimento delle stesse:

- risponda a criteri di **ragionevolezza** in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero;
- sia **coerente con pratiche commerciali di settore nel quale opera**.

Una spesa di rappresentanza deve, quindi, risultare **ragionevole**, in quanto idonea a generare ricavi ed **adeguata** rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore.

Come chiarito nella [circolare AdE 34/E/2009](#) in caso di **assenza di pratiche commerciali di settore** ovvero di incoerenza della spesa con le stesse, ai fini della deducibilità della spesa di rappresentanza è necessario dimostrarne la **ragionevolezza**, valutando l’idoneità della stessa a generare ricavi.

La relazione illustrativa al decreto, al riguardo, chiarisce che “... proprio il riscontro di tali elementi funzionali (le finalità promozionali o di pubbliche relazioni, la ragionevolezza ovvero la coerenza con gli usi e le pratiche di settore) garantisce il collegamento delle spese in questione con l’attività d’impresa e la loro **distinguibilità rispetto ad altre fattispecie in cui l’erogazione gratuita di reddito**, soprattutto in funzione del beneficiario, risponde evidentemente ad altre finalità (erogazione ai soci o a loro familiari, autoconsumo, liberalità a dipendenti o collaboratori) e alle quali la disciplina fiscale del reddito d’impresa riserva opportuni altri trattamenti”.

Soddisfatti i requisiti previsti, le **spese di rappresentanza** sono **deducibili** dal reddito nei limiti di quanto disposto dall'[articolo 108, comma 2, Tuir](#) il quale prevede che la deduzione sia

commisurata all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- all'**1,5%** dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- allo **0,6%** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- allo **0,4%** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di **valore unitario non superiore a euro 50**.

Seminario di specializzazione

FORFETTARI E SEMPLIFICATI: LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

L'opzione per l'Iva spetta al sovraindebitato

di **EVOLUTION**

La disciplina Iva delle cessioni di immobili è stata rivoluzionata ad opera del D.L. 83/2012 il quale ha modificato il disposto normativo contenuto nei numeri 8-bis e 8-ter dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si focalizza sul regime Iva operante per le cessioni di fabbricati strumentali anche alla luce di una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate.

Il regime Iva delle **cessioni di fabbricati strumentali** è contenuto nel numero [8-ter dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972.](#)

In linea generale, trova applicazione il regime di **esenzione**.

Sono, però, **imponibili Iva**:

- per **obbligo**, le cessioni poste in essere dalle **imprese** che hanno **costruito o ristrutturato l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori**;
- per **opzione**, le cessioni poste in essere da **qualsiasi impresa** per le quali la scelta per l'imponibilità sia manifestata nel relativo **atto** da parte del cedente.

La tabella seguente **schematizza** il diverso trattamento Iva a seconda delle **diverse condizioni**.

CEDENTE	ENTRO 5 ANNI	OLTRE 5 ANNI
IMPRESA COSTRUTTRICE	Imponibilità Iva per obbligo	Imponibilità Iva su opzione
IMPRESA RISTRUTTURATRICE	Imponibilità Iva per obbligo	Imponibilità Iva su opzione
ALTRE IMPRESE		<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione regime naturale • Imponibilità Iva su opzione

Ebbene, a parere del Fisco, siccome con il decreto di apertura della procedura il debitore **conserva la titolarità giuridica del suo patrimonio**, il **soggetto legittimato** all'esercizio dell'**opzione** di cui all'[articolo 10, comma 1, numero 8-ter, del D.P.R. 633/1972](#) deve riconoscersi nel **sovraindebitato**.

Con la **Risposta n. 104 del 10 dicembre 2018**, l'Agenzia delle Entrate si è occupata del soggetto tenuto all'**opzione** per l'applicazione dell'Iva nel caso della cessione di un fabbricato strumentale da parte un **imprenditore agricolo** sottoposto alla procedura di **composizione della crisi da sovraindebitamento**. In particolare, il dubbio era se ad effettuare la scelta dovesse essere il **sovraindebitato** oppure il **liquidatore**, avendo disposto il Tribunale la conversione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in **liquidazione del patrimonio** dell'imprenditore agricolo.

Alle cessioni di fabbricati strumentali, allorquando siano soggette ad Iva, tornano applicabili le seguenti **aliquote**.

TIPO FABBRICATO	ALIQUOTA	NORMA
<ul style="list-style-type: none"> • Opere di urbanizzazione • Linee di trasporto • Impianti di produzione/distribuzione di calore-energia e energia elettrica • Impianti di depurazione • Edifici assimilati ai Tupini 	10%	n. 127-quinquies Tabella A Parte III D.P.R. 633/1972
Fabbricati Tupini o porzioni degli stessi ceduti da impresa costruttrici	10%	n. 127-undecies Tabella A Parte III D.P.R. 633/1972
Fabbricati oggetto di interventi di recupero (restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica)	10%	n. 127-quinquiesdecies Tabella A Parte III D.P.R. 633/1972
Altri fabbricati	22%	/

Con l'ordinanza n. 3557/2018 la Corte di Cassazione ha stabilito il principio "secondo cui la cessione di un immobile da parte di coniugi in regime di comunione legale dei beni, e strumentale all'esercizio dell'impresa da parte di uno soltanto di essi, costituisce non già un negozio avente ad oggetto plurime quote di proprietà comune, bensì un'operazione rilevante quale unitario atto di impresa; in conseguenza di ciò, tale cessione è soggetta, in via assorbente e per intero, ad Iva e non ad imposta proporzionale di registro".

In altri termini, ai fini Iva, la cessione del **cespite in comunione legale tra coniugi** di cui **uno solo sia imprenditore** va considerata unitariamente.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

RASSEGNA RIVISTE

Processo di consulenza e diagnosi: la sintesi dei dati raccolti

di Matteo Belluzzi

Articolo tratto da “Vision Pro n. 20/2018”

Con questo contributo continuiamo l'analisi del processo di consulenza, e *in particolare affrontiamo un aspetto operativo relativo alla fase di diagnosi, secondo step del processo consulenziale.*

La diagnosi è già, di per se, una fase prettamente operativa.

Partendo, infatti, dall'analisi degli obiettivi del cliente, passando per un esame dei problemi attuali dello stesso, attraverso la raccolta, classificazione e analisi di una serie significativa di dati si giunge a verificare le relazioni tra problema e obiettivi, accertando le capacità proprie dell'organizzazione-cliente di risolvere efficacemente il problema.

Andiamo ora ad approfondire le modalità da seguire e le tecniche utilizzabili per classificare i dati raccolti, analizzare gli stessi e produrre un'efficace sintesi dell'analisi effettuata, utile per la condivisione dei dati con il cliente. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO di “Vision Pro n. 20/2018”?

Intervista

“Intervista con il Dott. Corrado Baldini, Presidente dell’Odcec e della Fondazione Dcec di Reggio Emilia, presidente del Comitato Organizzatore dell’evento il commercialista di domani”

Strategia

“Professionista? Sì, grazie. Ma anche imprenditore, manager e coach” *di Claudio Rorato*

Sviluppo personale del professionista

“La comunicazione non verbale e il metalinguaggio: alcuni spunti di riflessione per i professionisti” *di Andrea Cecchetto*

“Processo di consulenza e diagnosi: la sintesi dei dati raccolti” *di Matteo Belluzzi*

Organizzazione di studio

“Lo studio professionale come spazio di accoglienza del cliente: la forza del setting e il ruolo dei colori” *di Marta Giuliani e Alessandra Recine*

“Il metodo Scrum e la sua applicabilità all’organizzazione dello studio professionale” *di Martina Bertetti*

Marketing

“La gestione del cliente da parte del giovane professionista” *di Gerardo Rizzo*

Tecnologia e informatica

“Fattura elettronica: che fare?” *di Robert Braga*

Diritto e professioni

“La compliance privacy quale leva di miglioramento dello studio professionale” *di Matteo Bodei e Massimo Pezzini*

Recensione

“Partire dal perché, Come tutti i grandi leader sanno ispirare collaboratori e clienti” *di Simon Sinek*



VISION PRO

Trimestrale dedicato agli strumenti e alle tecniche di sviluppo per i professionisti e gli studi professionali

-35%

IN OFFERTA PER TE € 58,50 + IVA anziché € 90 + IVA

ABBONATI ORA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.